

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Giuseppe Febbo, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, **Componente Aggiunto**, dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 21 dicembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE PALLADINO (Calciatore tesserato per la Società Parma F.C. Spa), Società PARMA F.C. Spa ▪ (nota n. 3664/1172 pf10-11/SP/blp del 5.12.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, vista la motivata istanza presentata dai deferiti, preso atto della non opposizione della Procura federale, rinvia la discussione del procedimento alla data del 16.1.2012, ore 14.30.

(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), CARMELA SODANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota n. 3222/322 pf11-12/SP/blp del 21.11.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, vista la motivata istanza presentata dal deferito Soloni, preso atto della non opposizione della Procura federale, rinvia la discussione del procedimento alla data del 16.1.2012, ore 14.30.

(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICHOLAS CAGLIONI (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa), Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota n. 3431/148 pf11-12/SP/blp del 28.11.2011).

L'odierno procedimento disciplinare promosso nei confronti del Sig. Nicholas Caglioni, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in forza alla Salernitana Calcio 1919 Spa, e, per le responsabilità a questi ascritte, nei confronti della medesima Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità oggettiva, trae origine dal contenuto di un articolo di stampa, meglio individuato in seno all'atto di deferimento, dal quale é emerso che il soggetto deferito, in occasione della gara di Prima Divisione Lega Pro - Girone B - Salernitana-Verona del 19 giugno 2011 (finale di ritorno play-off s.s. 2010/2011), aveva indossato una maglietta recante la scritta "Odio Verona".

Di qui, dunque, il deferimento elevato nei riguardi del Sig. Nicholas Caglioni e, come osservato, a titolo di responsabilità oggettiva, della Salernitana Calcio 1919 Spa.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Nicholas Caglioni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Nicholas Caglioni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Nicholas Caglioni, sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa.

Il rappresentante della Procura federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità disciplinare e ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa.

La Commissione disciplinare nazionale, avuto specifico riguardo alla posizione della predetta Società sportiva, rileva, preliminarmente, come, nelle more, la Società sia stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno, anche se sino ad oggi, con riferimento alla disciplina domestica di settore, non è stato ancora assunto il provvedimento di revoca dell'affiliazione ex art. 16 NOIF.

In punto di merito, è evidente che alla responsabilità disciplinare del Sig. Caglioni segue, inevitabilmente, quella, in via oggettiva, della Salernitana Calcio 1919 Spa.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) nei confronti di Sig. Nicholas Caglioni.

Accoglie il deferimento proposto nei confronti della Società Salernitana Calcio 1919 Spa e irroga la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RINO FOSCHI (Direttore Sportivo della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 3092/1790 pf10-11/SP/blp del 17.11.2011).

L'odierno procedimento disciplinare promosso nei confronti del Sig. Rino Foschi, Direttore sportivo tesserato in forza al Calcio Padova Spa, e nei confronti della predetta Società sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento ascritto al proprio tesserato, trae origine dall'individuazione di una serie di condotte puntualmente descritte nell'atto di deferimento, che il Direttore Sportivo della compagine societaria veneta avrebbe manifestato nei riguardi di un cronista del quotidiano "Il Mattino" di Padova, Sig. Stefano Edel, tutti diffusamente evocati sia dalla stampa, nazionale e locale, che da alcuni siti web.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Rino Foschi e la Società Calcio Padova Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Rino Foschi e la Società Calcio Padova Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Rino Foschi, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società Calcio Padova Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Sig. Rino Foschi;*
- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) alla Società Calcio Padova Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AKIRA YOSHIDA (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Atletico Ferentino), GIOVANNI SANTANIELLO (Presidente della Società ASD Augusta FC), GIUSEPPE MORELLO (Dirigente della Società ASD Augusta FC), Società ASD AUGUSTA FC - (nota n. 3078/271 pf11-12/AM/AA/ma del 16.11.2011).

Con atto del 16 novembre 2011, la Procura Federale ha deferito il calciatore Akira Yoshida, il quale nella stagione sportiva 2010/2011 aveva preso parte a due gare di Campionato Divisione Calcio a 5 in favore della Società ASD Augusta FC, senza essere per quest'ultima tesserato.

Era accaduto che il tesseramento, richiesto dalla stessa Società prima di siffatte gare, non era stato perfezionato con l'invio di un ulteriore documento richiesto dall'Organo competente (nella specie l'originale del vigente certificato di residenza del calciatore).

La Procura Federale ha altresì deferito i Sigg.ri Giovanni Santanello e Giuseppe Morello, rispettivamente Presidente il primo e Dirigente accompagnatore della squadra il secondo, che avevano entrambi sottoscritto le distinte delle gare alle quali aveva partecipato il calciatore, una ciascuno, nonché la Società ASD Augusta FC, contestando alle persone fisiche la violazione degli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, CGS e alla Società la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS.

Il calciatore ha fatto pervenire una succinta memoria, attraverso la quale ha dedotto di aver partecipato alle due gare di che trattasi dopo aver sottoscritto il tesseramento per la Società Augusta e che si era astenuto dal compimento di ogni ulteriore attività non appena era stato avvertito del mancato tesseramento.

Identica memoria è pervenuta dagli altri deferiti, i quali hanno evidenziato la loro buona fede per aver utilizzato il calciatore, ritenendo di averlo regolarmente tesserato, prima che la Divisione Calcio a 5 richiedesse loro l'ulteriore documento, che non avevano inteso inviare per aver successivamente rinunciato al tesseramento.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale la quale ha chiesto l'accoglimento del Deferimento e le sanzioni della squalifica per anni due a carico del calciatore Akira Yoshida, l'inibizione per anni due ciascuno a carico dei dirigenti Giovanni Santanello e Giuseppe Morello, la penalizzazione di due punti in classifica e l'ammenda di € 2.000,00 a carico della Società ASD Augusta FC.

Sono comparsi gli incolpati, rappresentati dal proprio difensore di fiducia, i quali hanno illustrato i fatti, contestando la responsabilità loro ascritta ed eccepito l'inapplicabilità al caso in esame della norma contenuta nell'art. 10, commi 2 e 6, in relazione alla quale la Procura Federale ha quantificato le sanzioni.

Nel merito, la Commissione osserva quanto segue.

Appare certo il fatto della partecipazione irregolare del calciatore Akira Yoshida alle due gare dedotte nel deferimento, in quanto la Società deferita non aveva inteso perfezionare il tesseramento del calciatore, omettendo di trasmettere all'Organo competente il documento che le era stato richiesto, il quale, se fosse stato inviato, avrebbe reso valido ed efficace il tesseramento medesimo sin dalla data della sua richiesta, antecedente la disputa delle gare di che trattasi.

A tale tesseramento, peraltro, la Società deferita aveva rinunciato, determinando così oltre ogni ragionevole dubbio la irregolare partecipazione del calciatore alle due gare.

Deve essere accolta l'eccezione sollevata dai resistenti sulla inapplicabilità al caso in esame dell'art. 10 commi 2 e 6 CGS, che presuppone una fattispecie diversa da quella dedotta, di guisa che le sanzioni da infliggere vanno ricercate nell'ambito degli artt. 18 e 19 CGS e applicate secondo equità, valutato il comportamento degli incolpati.

P.Q.M.

infligge al calciatore Akira Yoshida la squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali, al Presidente Sig. Giovanni Santanello l'inibizione di giorni 30 (trenta), al Dirigente Sig. Giuseppe Morello l'inibizione di giorni 15 (quindici) e alla Società ASD Augusta FC l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CIAMPA (Calciatore attualmente tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl), DANIELE SABBATANI (Dirigente accompagnatore della Società Bologna FC 1909 Spa), GIANCARLO MAROCCHI (Responsabile del S.G. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 3091/415 pf11-12/SP/blp del 17.11.2011).

La Società FC Bologna 1909 nel corso della stagione sportiva 2009/2010 aveva tesserato il giovane calciatore di nome Ciampa Luigi, senza richiedere alla Presidenza Federale la deroga per il tesseramento prevista dall'art. 40, comma 3 bis, NOIF in relazione al comma 3 stesso articolo, che si rendeva necessaria in quanto detto calciatore, nato a Taranto il 5 dicembre 1995, si era trasferito dalla città natale, nella cui provincia era residente, a Bologna, stabilendosi presso la residenza universitaria Alma Mater.

Il calciatore aveva preso parte a sette gare del Campionato Nazionale Giovanissimi e siffatta partecipazione era stata effettuata in quanto il tesseramento era stato concesso dalla Delegazione Provinciale di Bologna, che non aveva tenuto conto della mancanza della deroga.

La Procura federale, informata dei fatti da una nota del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, dopo aver accertato che la deroga era stata richiesta dalla Società interessata e concessa dalla Presidenza Federale solo nella successiva stagione sportiva 2010/2011 e constatata la irregolare partecipazione del calciatore alle gare di che trattasi, con atto del 17 novembre 2011 ha deferito ha questa Commissione disciplinare il calciatore Ciampa Luigi; il Sig. Daniele Sabbatani, in quanto dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi della FC Bologna 1909, che aveva sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti alle sette gare, attestando che tutti i calciatori e quindi anche il Ciampa erano in posizione regolare e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società che li utilizzava; il Sig. Giancarlo Marocchi, in quanto responsabile del Settore Giovanile della Società, che in questa veste aveva sottoscritto e consegnato alla Delegazione Provinciale di Bologna la richiesta di tesseramento del calciatore Ciampa; nonché la Società FC Bologna 1909, per violazione quanto al primo dell'art. 1, comma 1, CGS, art. 40, commi 3 e 3bis, NOIF, art. 10, commi 2 e 6, CGS; quanto al secondo dell'art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6, CGS, 40 e 66 NOIF; quanto al terzo dell'art. 1, comma 1, CGS, art. 40, commi 3 e 3bis, NOIF, 10 commi 2 e 4, CGS, quanto alla quarta la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS.

All'inizio della riunione odierna i Sigg.ri Luigi Ciampa, Daniele Sabbatani, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Luigi Ciampa, Daniele Sabbatani, Giancarlo Marocchi e la Società Bologna, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi

Ciampa, sanzione della squalifica di giornate 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giornate 1 (una), da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Daniele Sabbatani, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Giancarlo Marocchi mesi 6 (sei) di inibizione, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Bologna € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue per il soli Sig.ri Luigi Ciampa e Daniele Sabbatani;

rilevato altresì che, in presenza di recidiva, ai sensi dell'art. 23, comma 3, CGS, non può disporsi l'applicazione della pena su richiesta del Sig. Giancarlo Marocchi e della Società Bologna;

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo nei confronti di Luigi Ciampa e Daniele Sabbatani e dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti,

Dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti di Giancarlo Marocchi e della Società Bologna".

Il procedimento è proseguito nei confronti degli altri deferiti, Sig. Giancarlo Marocchi e Società FC Bologna.

Avverso il deferimento si oppongono i deferiti a mezzo di rituale memoria difensiva, con la quale chiedono il proscioglimento ovvero, in subordine, l'ammonizione.

Eccepiscono e deducono la carenza di legittimazione passiva in capo al Marocchi nel senso prospettato nel Deferimento in quanto persona priva del potere di rappresentanza della Società con conseguente insussistenza della responsabilità diretta della Società medesima; il legittimo affidamento da parte dei deferiti sull'avvenuto rilascio del tesseramento del calciatore nella stagione 2009/2010 da parte della Delegazione Provinciale di Bologna; la levità delle violazioni ascritte ai deferiti per la compresenza dei presupposti sostanziali per la concessione del tesseramento in deroga.

Il Procuratore Federale ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) per il Marocchi; 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per la Società Bologna.

Il difensore delle parti ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni precisate nella memoria difensiva.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta dagli atti ufficiali che il tesseramento del calciatore Ciampa Luigi nella stagione sportiva 2009/2010 era stato afferito dalla Società FC Bologna e che lo stesso tesseramento era stato concesso dalla Delegazione Provinciale di Bologna senza che fosse stata a sua volta richiesta e ottenuta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 40, comma 3bis, NOIF. Ne deriva che il tesseramento era a tutti gli effetti irregolare, con la conseguenza che il calciatore Ciampa Luigi non aveva titolo di partecipare alle sette gare del Campionato Nazionale Giovanissimi descritte in premessa.

Per altro verso non può essere dai resistenti invocata a discolpa la circostanza che la Delegazione Provinciale di Bologna aveva comunque concesso il tesseramento del calciatore; è evidente che detta Delegazione era incorsa in errore, ma è altrettanto evidente che tale errore era stato provocato proprio dalla Società deferita, che non aveva accompagnato la richiesta di tesseramento con la concessione dell'autorizzazione in deroga, mancanza questa in alcun modo scusabile, atteso che la Società non poteva non conoscere la disciplina contenuta nell'art. 40, commi 3 e 3 bis, NOIF, trattandosi di norme finalizzate a tutela dei giovani calciatori, che i responsabili del settore giovanile della Società non dovevano né potevano ignorare.

Tanto valutato in punto di fatto, risulta agli atti che il Sig. Giancarlo Marocchi per sua stessa ammissione nella stagione 2009/ 2010 aveva svolto le mansioni di responsabile del settore giovanile della FC Bologna e che aveva firmato e presentato alla Delegazione Provinciale di Bologna la richiesta di tesseramento.

Sussiste pertanto la violazione ascritta al Marocchi, che va sanzionato ai sensi dell'art. 19, lettera h, CGS.

Fondate appaiono le responsabilità diretta e oggettiva contestate alla FC Bologna 1909, essendo la prima sussistente per l'operato del Sig. Giancarlo Marocchi quale responsabile del settore giovanile che l'ha rappresentata nel fatto di cui trattasi e la seconda altrettanto sussistente per l'operato del dirigente accompagnatore della squadra Sig. Daniele Sabbatani e del calciatore Luigi Ciampa.

Alla Società, pertanto, vanno applicate le sanzioni richieste dalla Procura federale, che appaiono eque e che questa Commissione intende applicare con riferimento agli articoli 18 e 19 CGS, non potendosi fare riferimento all'art. 10, commi 2 e 6, vecchio testo CGS, invocato dalla Procura federale, trattandosi di fattispecie del tutto diversa da quella dedotta nel presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di 1 (una) giornata in gare ufficiali al calciatore Luigi Ciampa;
- inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Daniele Sabbatani;

Infligge altresì la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Giancarlo Marocchi e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione nel Campionato Giovanissimi Nazionali, nonché l'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) a carico della Società FC Bologna 1909 Spa.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 21 dicembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete